

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

Con verbale in data 11.11.2017 l'assemblea straordinaria dell'Associazione denominata: "Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky" ha deliberato di modificare la denominazione in GRUPPO ITALIANO DI PRATICA COLLABORATIVA (di seguito Associazione), la quale adotta il presente Statuto allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento secondo gli standard della Pratica Collaborativa fissati dalla I.A.C.P. (*International Academy Collaborative Professionals*).

- 1.1 L'Associazione è aperta all'adesione dei professionisti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente Statuto e che abbiano tutti conseguito una formazione di base alla Pratica Collaborativa secondo gli *standard* fissati dalla I.A.C.P. -*International Academy Collaborative Professionals* con sede in *Phoenix* (Arizona, USA).

ARTICOLO 2

SEDE

- 2.1 L'Associazione ha sede ad Ascoli Piceno in Corso Mazzini n. 182.
2.2 La sede potrà essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo, che di preferenza la fisserà o presso il Presidente in carica oppure presso il Tesoriere, se nominato.

ARTICOLO 3

DURATA

- 3.1 La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

FINALITA'

- 4.1 L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:
- promuovere e diffondere la cultura della Pratica Collaborativa quale processo alternativo di risoluzione dei conflitti in ogni campo del diritto, con particolare riguardo ai conflitti familiari;
 - organizzare l'approfondimento della Pratica Collaborativa anche mediante gruppi di lavoro (*Practice Group*), costituiti su base regionale o locale a seconda delle esigenze territoriali, tra i professionisti che si avvalgono di tale metodo di soluzione dei conflitti, al fine di un confronto e scambio delle reciproche esperienze e della elaborazione di prassi condivise;
 - organizzare incontri nazionali ed internazionali, seminari, giornate di studio, conferenze, convegni e ogni altra forma di comunicazione anche informale per la diffusione della Pratica Collaborativa;
 - organizzare corsi di formazione alla Pratica Collaborativa e di aggiornamento specialistico in materia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

- 5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi volontari dei soci, da eventuali contributi e donazioni di enti pubblici o privati o di persone fisiche, da beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'Associazione.
5.2 L'Associazione si finanzia con le quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, con i contributi annuali dei Soci sostenitori, di istituzioni ed enti pubblici e privati, con le donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, con i proventi derivanti da specifici progetti, con i contributi straordinari derivanti dalle attività di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, con i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi culturali e formativi.
5.3 L'esercizio economico – finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 6

SOCI. ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO; DIRITTI E DOVERI; ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

- 6.1 Tipologie di soci.
I soci possono essere:
- Soci fondatori;

- b) Soci onorari;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci sostenitori;
- e) Soci giovani.

Sono **Soci fondatori** i Soci risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione "Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky" in data 1.3.2016.

Sono **soci onorari** coloro che saranno ritenuti tali per delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, in considerazione del loro particolare e rilevante livello anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

Possono essere **soci ordinari**:

- a) gli avvocati che abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. - *International Academy of Collaborative Professionals* con sede in Phoenix (Arizona, USA);
- b) i commercialisti che siano iscritti all'albo e abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. - *International Academy of Collaborative Professionals* con sede in Phoenix (Arizona, USA);
- c) gli psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, che siano iscritti ai rispettivi albi di appartenenza e abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. - *International Academy of Collaborative Professionals* con sede in Phoenix (Arizona, USA);
- d) i mediatori familiari che abbiano conseguito una formazione secondo gli standard riconosciuti a livello europeo, da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo, nonché abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. - *International Academy of Collaborative Professionals* con sede in Phoenix (Arizona, USA);
- e) i *coach*, mediatori, facilitatori della comunicazione, esperti di gestione dei conflitti e di negoziazione che abbiano una formazione secondo gli standard riconosciuti validi dal Consiglio Direttivo nonché abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. - *International Academy of Collaborative Professionals* con sede in Phoenix (Arizona, USA).

Sono **soci sostenitori** tutte le persone fisiche che intendono aderire alle finalità dell'Associazione, sostenerne l'attività e lo svolgimento di progetti.

Sono **Soci giovani** quei professionisti appartenenti alle categorie professionali menzionate per i soci ordinari che siano iscritti da meno di tre anni ai rispettivi albi professionali. Per i soci giovani la quota di iscrizione è ridotta nella misura del 50%.

6.2 Ammissione

È condizione per l'ammissione all'Associazione come socio ordinario e per il mantenimento della qualità di socio fondatore e/o ordinario l'obbligo di possedere l'assicurazione per la responsabilità professionale e il non aver avuto condanne definitive di natura deontologica o penale, in ogni caso fatta salva la volontà del Consiglio Direttivo. Al momento della domanda di iscrizione e durante tutto il periodo di appartenenza all'Associazione, l'aspirante socio e/o socio in essere dovrà autocertificare l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o penali a suo carico che il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenere di impedimento all'iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione all'Associazione.

L'Ammissione all'Associazione come Socio ordinario, giovane o sostenitore è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla domanda dell'aspirante socio.

Ai fini dell'accettazione dell'aspirante socio, il Consiglio Direttivo terrà conto di criteri quali l'esperienza effettiva maturata e la formazione specifica del candidato. In particolare per i professionisti di cui alle lettere c), d) ed e) il Consiglio Direttivo terrà conto della formazione ed esperienza nei seguenti ambiti:

- elementi di diritto e psicologia giuridica;
- psicologia dell'età evolutiva;
- psicoterapia relazionale della coppia e della famiglia;

- psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- tecniche di negoziazione;
- tecniche di comunicazione;
- psicologia dei gruppi.

6.3 Obblighi degli associati

I Soci fondatori ed ordinari, nonché i Soci giovani, devono rispettare i principi deontologici ed etici stabiliti dai rispettivi ordini professionali, nonché i principi e gli standard etici stabiliti dall'Associazione e da IACP - *International Academy of Collaborative Professionals*.

I Soci fondatori, ordinari e giovani dell'Associazione hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 e hanno il dovere di partecipare in modo continuativo ed attivo alla vita associativa, in particolare mediante la frequenza al *Practice Group*. Tali soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione ed al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.4. Esclusione e recesso

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giustificato motivo, dopo aver contestato al singolo socio le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che il socio avrà la facoltà di far pervenire al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione. L'esclusione dall'Associazione non dà diritto al socio escluso di ottenere il rimborso della quota associativa versata.

Contro la decisione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro venti giorni dal ricevimento in forma scritta del provvedimento di esclusione.

Il ricorso dovrà essere presentato presso la sede dell'Associazione, di persona o a mezzo di lettera raccomandata.

I Probiviri decideranno sul ricorso a maggioranza e la loro decisione sarà inoppugnabile e vincolante per le parti, ai sensi dell'art. 1349, secondo comma c.c. .

Costituiscono giusto motivo di esclusione, rimesso alla valutazione del Consiglio Direttivo:

- a) l'aver posto in essere direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o pregiudizievoli per la sua attività;
- b) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari alle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza e dallo stesso sanzionate;
- c) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari ai principi deontologici ed etici stabiliti dall'Associazione e/o ai Principi ed agli standard Etici stabiliti da IACP - *International Academy of Collaborative Professionals*.;
- d) l'esclusione dalle liste dei professionisti collaborativi pubblicate sul sito dell'Associazione o in altro materiale pubblicitario e/o divulgativo in ragione della mancata partecipazione ai *Practice Group* ai sensi dell'art. 7 del presente statuto per oltre due anni;
- e) il mancato rinnovo di idonea polizza assicurativa di cui al punto 6.2.

Costituisce causa di automatica decadenza, senza necessità di alcuna delibera del Consiglio Direttivo, il mancato pagamento della quota associativa una volta trascorsi sessanta giorni dalla scadenza della stessa debitamente comunicata al socio anche via *mail*.

Ogni associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall'Associazione, a mezzo di lettera raccomandata, *fax* o posta elettronica indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.

ARTICOLO 7 PRACTICE GROUP

- 7.1 L'Associazione si articola territorialmente in *Practice Group* che riuniscono i professionisti formati alla Pratica Collaborativa e soci dell'Associazione per territorio. I *Practice Group* possono avere estensione territorialmente variabile a seconda delle esigenze locali e sono costituiti su iniziativa dei soci, con l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ciascun *Practice Group* organizzerà incontri con cadenza stabilita da delibera del Consiglio Direttivo. È richiesta la partecipazione ad almeno quattro incontri all'anno al fine di poter comparire negli elenchi dei

professionisti collaborativi.

ARTICOLO 8 ORGANI

- 8.1 Alle attività di funzionamento dell'Associazione sono preposti i seguenti organi:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Tesoriere, se nominato;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto dalla maggioranza dei soci;
 - f) il Collegio dei Probiviri;

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA

- 9.1 L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori ed ordinari, in regola con le quote associative annuali. E' l'organo deliberante dell'Associazione.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- b) deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'anno successivo,
- c) proporre argomenti di studio e di ricerca di interesse dell'Associazione;
- d) eleggere, ogni due anni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere, ogni due anni, se richiesto dalla maggioranza dei soci, i componenti del Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio stesso;
- f) eleggere, ogni due anni, il Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare sulle modifiche di Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice, *fax* o posta elettronica, inviata ai soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando sia presente in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se portano la maggioranza dei votanti (metà più uno). È fatta salva la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, oltre che le modifiche statuarie. Hanno elettorato attivo e passivo solo i soci che risulteranno iscritti all'Associazione almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio il quale non potrà avere più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Funzioni

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'associazione attraverso l'attuazione di attività, programmi culturali e progetti rispondenti alle finalità di cui all'art. 4 ed approvati annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente;
- b) nomina, se ritenuto opportuno, un Tesoriere anche fuori del Consiglio Direttivo;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) delibera l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali (art. 4 – Finalità);

- e) prepara il bilancio preventivo e predispose il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) può istituire commissioni e/o un Comitato Scientifico, che riferiscano al Consiglio stesso;
- g) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- h) delibera sull'esclusione dei soci;
- i) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- j) approva la costituzione dei *Practice Group*.

10.2 Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti di cui tre avvocati, due professionisti appartenenti alle categorie professionali ammesse a partecipare all'Associazione oltre a due supplenti.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci iscritti all'Associazione durano in carica per due anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo può sostituirlo con uno dei supplenti.

In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti del Consiglio Direttivo cessati rimangono in carica in regime di *prorogatio* sino alla loro sostituzione.

10.3 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante *mail* dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica, comunque quattro volte l'anno, per deliberare in ordine all'attività associativa, ai bilanci ed all'ammontare delle quote sociali annuali.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, personale o anche tramite *conference call*.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità secondo la volontà manifestata dal Presidente.

ARTICOLO 11 PRESIDENTE

- 11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere dello stesso. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolte dal Vice Presidente per il biennio successivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Se non è nominato un Tesoriere, il Presidente svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa, avendo poteri di firma ai sensi di legge; in particolare è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

ARTICOLO 12 TESORIERE

- 12.1 Il Tesoriere è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo.

Se nominato e con decorrenza dalla nomina, il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli il potere di firma. In particolare il Tesoriere è autorizzato per Statuto all'apertura e chiusura di conti correnti ed alla connessa attività di gestione finanziaria.

Egli è nominato preferibilmente tra i soci che siano commercialisti o revisori contabili. Dura in carica due anni, salva revoca e può essere riconfermato.

ARTICOLO 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea, tra i soci di cui tre avvocati, un commercialista ed un professionista appartenente alle categorie di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 6.1.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, sul ricorso degli esclusi su ogni controversia tra i soci e organi associativi e su quanto attiene all'interpretazione ed all'osservanza del presente Statuto. Le decisioni dei Probiviri sono assunte a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 15
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.